

COMUNE DI LA-MAGDELEINE

COMMUNE DE LA-MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 verbale prot. n. 4732 (1-7-2) del 29.11.2013

Oggetto: Provvedimenti in materia di tassazione sui rifiuti.

L'anno duemilatredici ed il giorno ventinove del mese di novembre alle ore sedici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, convocati con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giustificato	Assente non giust.
Dujany Edi Emilio	Sindaco	x		
Artaz Renato	Vice Sindaco		x	
Artaz Corinne	Consigliere		x	
Berruquier Franco Cipriano	Consigliere		x	
Duroux Mauro	Consigliere	x		
Moretti Mauro Vincenzo	Consigliere	x		
Poli Federico Amedeo	Consigliere	x		
Rosaire Viviana	Consigliere	x		
Sorrentino Rosario	Consigliere	x		
Vittaz Andrea	Consigliere		x	
Vittaz Marzia	Consigliere	x		

Totale Presenti: 7

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Edi Emilio DUJANY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Seduta tolta ore 18:30 del medesimo giorno.

Oggetto: Provvedimenti in materia di tassazione sui rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 5, comma 8 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 novembre 2013;

CONSIDERATO che il Comune non ha ancora provveduto all'adozione degli atti istitutivi della Tares, da individuarsi nell'approvazione del Piano Finanziario, del regolamento comunale per la disciplina del tributo e delle relative tariffe;

CONSIDERATO peraltro che, con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, sono state introdotte numerose modifiche alla disciplina del Tributo sui rifiuti, che si sono sostanziate non soltanto nella possibilità per il Comune di adottare dei criteri di determinazione delle tariffe alternativi rispetto a quelli dettati dal D.P.R. 158/1999, ma altresì nella possibilità di continuare ad applicare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 14, comma 46 del Decreto Monti, il regime di prelievo in vigore nel 2012, determinando quindi i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai fini T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, dispone che:

«In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il Comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il Comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso»;

CONSIDERATO che, a fronte di tale ultima disposizione, il Comune, non avendo ancora provveduto ad approvare la disciplina relativa alla Tares, ritiene opportuno non dare applicazione alla suddetta normativa, per evitare di introdurre aumenti nei confronti della generalità dei contribuenti ed, in particolare, nei confronti di alcune specifiche categorie tariffarie (utenze domestiche caratterizzate

da un numero di componenti superiore a quattro, nonché Ristoranti, Bar, Alberghi e negozi in genere) la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata;

CONSIDERATO che il Comune ritiene quindi opportuno mantenere applicabile anche nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, anche in virtù del fatto che la Tares introdotta dal Decreto Monti è in procinto di essere sostituita da un nuovo tributo che entrerà in vigore nel 2014, come si evince dalla bozza di legge di stabilità presentata dal Governo ed attualmente in fase di approvazione in Parlamento, per cui la sua applicazione sarebbe rimasta in ogni caso limitata al solo anno 2013;

CONSIDERATO che, a fronte di tale disposizione, le tariffe precedentemente individuate dal Comune nel 2012 potranno pertanto essere mantenute anche per l'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari al 100%;

RITENUTO peraltro necessario provvedere ad approvare nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nello scorso anno, al pari delle relative tariffe T.A.R.S.U., già confermate per il 2013 con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 19.12.2012 e del Consiglio Comunale n. 15 del 21.12.2012, per riconfermare in questo modo l'applicabilità di tali atti nell'anno 2013 pur a fronte dell'entrata in vigore a livello nazionale della Tares dal 1° gennaio 2013;

CONSIDERATO infine che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale, che il Legislatore, in sede di conversione del D.L. 102/2013, ha confermato dover essere riscossa anche in caso di ritorno a T.A.R.S.U.;

PRESO ATTO che la maggiorazione sui servizi di €. 0,30 al metro quadro, prevista nell'art 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, come chiarito dalla risoluzione 9/DF del 9 settembre 2013 del Ministero delle finanze, ha scadenza di pagamento il 16 dicembre 2013;

CONSIDERATO che è necessario definire il numero e le scadenze delle rate relative al versamento della TARSU e che per l'anno 2012 era stato previsto il pagamento in un'unica soluzione;

CONSIDERATO che, a fronte di quanto sopra, le tariffe applicabili nel 2012 dal Comune ai fini T.A.R.S.U. saranno le seguenti: locali ad uso abitazione e relative dipendenze €/mq 0,552, uffici pubblici, studi professionali, commerciali, agenzie di viaggio e rappresentanza, istituti di credito e di assicurazione €/mq 0,496, negozi in genere di qualsiasi superficie €/mq 1,005, stabilimenti industriali, teatri, cinema €/mq 0,292, alberghi, ristoranti €/mq 0,879, convitti, comunità, collegi, case ed istituti di cura pubblici e privati e di assistenza e/o beneficenza €/mq 0,148;

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 (termine ultimo dettato dall'art. 8, comma 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe da parte degli Enti locali per l'anno 2013), presta efficacia dal **1° gennaio 2013**, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

CONSIDERATO che i criteri di determinazione dei costi posti alla base della determinazione delle tariffe T.A.R.S.U. 2013 devono intendersi analoghi a quello utilizzati ed approvati per l'anno 2012, non dovendo essere parametrize le tariffe T.A.R.S.U. ai costi riportati nel Piano Finanziario Tares per il 2013, peraltro non ancora approvato dal Comune;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54; La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto può spettare al Consiglio Comunale. Relativamente all'approvazione del presente provvedimento si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

CONCLUSA la breve discussione sul punto introdotta dal Sindaco Edi Emilio DUJANY;

TERMINATA la votazione sull'oggetto, resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	7
FAVOREVOLI	7
CONTRARI	0
ASTENUTI	0

DELIBERA

- 1) **DI MANTENERE APPLICABILE** nel 2013 la T.A.R.S.U., sulla base delle norme previste dal Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, a fronte di quanto espressamente disposto dall'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;
- 2) **DI APPROVARE** nuovamente il regolamento T.A.R.S.U. in vigore nel 2012, allegato alla presente delibera quale allegato A, per farne parte integrante e sostanziale, confermandone, ai sensi dell'art. 5, comma 4^{quater} D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, l'applicabilità anche nell'anno 2013;
- 3) **DI APPROVARE** espressamente le tariffe T.A.R.S.U. applicate nel 2012, stabilendo che le stesse continueranno ad essere applicate nell'anno 2013, al fine di assicurare il raggiungimento della medesima percentuale di copertura del costo del servizio, pari al 100%: locali ad uso abitazione e relative dipendenze €/mq 0,552, uffici pubblici, studi professionali, commerciali, agenzie di viaggio e rappresentanza, istituti di credito e di assicurazione €/mq 0,496, negozi in genere di qualsiasi superficie €/mq 1,005, stabilimenti industriali, teatri, cinema €/mq 0,292, alberghi, ristoranti €/mq 0,879, convitti, comunità, collegi, case ed istituti di cura pubblici e privati e di assistenza e/o beneficenza €/mq 0,148;

4) **DI STABILIRE** che, per le utenze soggette a tariffa giornaliera, la misura tariffaria verrà determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento T.A.R.S.U., per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5) **DI STABILIRE** le seguenti rate e scadenze:

- 16 dicembre 2013 – tributo comunale sui servizi
- 30 aprile 2014 – tassa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

6) **DI DARE ATTO** che, a fronte dell'applicazione delle tariffe T.A.R.S.U. sopra riportate, la percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2013 viene stimata in un importo pari al 100% e che se non si raggiungerà la restante percentuale dei costi non coperti dal gettito del tributo verrà assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso;

7) **DI STABILIRE** che il ripristino dell'applicazione della T.A.R.S.U. nel 2013 comporterà l'applicazione dell'addizionale ex ECA, pari al 10 per cento del tributo, da non computare ai fini del calcolo della copertura dei costi del servizio, che si verrà a sommare alla maggiorazione sui servizi di competenza statale di €. 0,30 al metro quadro;

8) **DI DARE ATTO** che l'approvazione di tali tariffe, essendo intervenuta prima del 30 novembre 2013 presta efficacia dal 1° gennaio 2013, a fronte di quanto previsto dall'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

9) **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell'Imposta municipale propria dall'art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013.


Il Sindaco

f.to Edi Emilio DUJANY



Il Segretario Comunale

f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


E

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 29.11.2013.

Il Segretario Comunale

f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 29.11.2013 al 14.12.2013.